

Antonio Pagliaro

Ricordo di Giorgio Marinucci

Giorgio Marinucci ebbe la fortuna di essere allievo di quel grande Maestro di diritto e di onestà intellettuale che fu Giacomo Delitala. Prima di lui, gli allievi di Delitala erano stati Giuliano Vassalli, Pietro Nuvolone, Alberto Crespi, Cesare Pedrazzi, tutti grandissimi studiosi. E Giorgio si inserì con piena dignità in questa serie.

Nello studio Delitala io incontrai Giorgio, per la prima volta, nel 1964, quando egli era laureato da poco. Delitala, alla fine del nostro colloquio, premette un pulsante: allora una porta scorrevole alle sue spalle si aprì, di modo che – con mia sorpresa - apparve una stanza attigua, dove stava seduto a una scrivania Giorgio Marinucci.

Facemmo subito amicizia; ed Egli mi disse che stava attendendo a un lavoro, più o meno sullo stesso argomento del mio volume “Il fatto di reato”, apparso qualche anno prima. E, infatti, trascorso il tempo occorrente perché la sua opera raggiungesse quel livello di perfezione che era necessario per ottenere il giudizio pienamente favorevole del suo Maestro, essa fu pubblicata nella collana degli “Studi di diritto penale raccolti da Giacomo Delitala”, collana che io stesso avevo avuto l’onore di inaugurare qualche anno prima, con il mio volume sulla responsabilità del partecipe per l’evento diverso da quello voluto.

Giorgio vinse il concorso a professore di prima fascia nel 1967. E subito fu chiamato a Sassari, poi a Ferrara, dove insegnò dal 1971 al 1973, e ancora a Pavia, dove rimase dal 1973 al 1985. In questo periodo, fu anche giudice costituzionale aggregato per il processo Lockheed. Infine, passò alla prima cattedra di Diritto penale della Università Statale di Milano. Dopo il pensionamento, fu nominato Professore Emerito. Nel 2012 fu cooptato all’Accademia Nazionale dei Lincei.

La sua produzione scientifica cominciò con un brillante articolo, dal titolo “*Considerazioni sul delitto di furto*”, apparso nel 1960 sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale, per la quale Giacomo Delitala, che ne era il direttore, selezionava attentamente, e con grande rigore, i contributi. Su questo articolo ci soffermeremo brevemente in seguito. E la sua produzione scientifica proseguì con ‘voci’ della Enciclopedia del diritto, assegnategli dai direttori Delitala e Vassalli: *Consuetudine* (1961), *Crollo di costruzioni* (1962), *Distrazione (dir.pen.)* (1964). Nel frattempo, cominciavano ad apparire le sue opere maggiori: *Il diritto penale dei marchi* (1962), *La colpa per inosservanza di leggi* (1965), e soprattutto *Il reato come azione. Critica di un dogma* (1971), cioè quella opera che era già in gestazione quando io lo avevo incontrato per la prima volta e che con il trascorrere degli anni egli aveva portato a un livello di perfezione difficilmente raggiungibile. Per riassumere il carattere di questo scritto, vorrei usare la parola *acribia* (precisione meticolosa, rigore critico), parola che non fa parte del mio lessico normale, ma che Egli usava con molta finezza e che perciò in suo onore qui posso impiegare. Bisogna aggiungere che si trattò di un lavoro coraggioso, perché contro corrente, in un tempo in cui la dottrina penalistica era ancora dominata da alcune importanti intuizioni di Hans Welzel. Marinucci infatti ritenne necessario riscoprire la validità delle concezioni tradizionali dell’azione, quelle – per intenderci – di stampo belinghiano; e lo fece ripercorrendo puntualmente tutta la dottrina tedesca. In questo quadro, Egli volle puntigliosamente aggiornare le vedute del suo Maestro Giacomo Delitala, quali erano state espresse nel famoso volume su “Il fatto nella teoria generale del reato”, allora oramai risalente a quarant’anni addietro: e lo fece con rara intelligenza, distinguendo ciò che, nella vivace evoluzione dottrinale, che aveva accompagnato in Germania prima l’affermarsi del Nazionalsocialismo e poi la sua caduta, era oramai superato, dalle note ancora attuali e vivaci delle concezioni di origine belinghiana, la validità delle quali, almeno nella sostanza, Egli volle

decisamente ribadire. A questo scopo, Egli si avvale di un apparato bibliografico imponente, orientato soprattutto, come era ovvio, verso la dottrina tedesca. E lo seppe utilizzare con rara attenzione riuscendo a mettere da parte non solo *il troppo e il vano*, ma anche, in particolare, le tante elucubrazioni di Olt'Alpe che potevano condurre a proposte poco convincenti di politica criminale. E, infatti, per le prospettive di politica criminale Giorgio ebbe sempre un'attenzione costante.

Ma già prima, con il citato volume sul diritto penale dei marchi, Giorgio aveva mostrato quella sua naturale attitudine a penetrare le questioni più sottili che possono emergere in uno studio attento della parte speciale del nostro diritto penale, per giunta affrontando un tema quasi completamente tralasciato dalla dottrina più consapevole e diffusa, e costruendone una visione unitaria e convincente. Il che rimane meritevole di ammirazione particolare, posto che gli argomenti magistralmente rivisitati in quella opera erano stati fino allora troppo legati alle visioni empiriche della prassi e pertanto erano ancora privi di reale elaborazione scientifica.

Quanto all'opera sulla colpa per inosservanza di leggi, Egli vi si cimentò con le più ardue questioni della teoria generale del reato. Qui, ancora giovanissimo, seppe muoversi con grande acutezza e disinvoltura tra i filoni della immensa dottrina germanica sull'argomento, riuscendo a coglierne gli aspetti positivi e scartando gli altri, talvolta espressione di elucubrazioni dottrinali lontane dalla realtà viva del diritto. Deve essere soprattutto ricordata la sua puntuale segnalazione della necessità – ignota allora alla dottrina tedesca e quasi sconosciuta nella dottrina italiana – che l'evento colposo costituisca la concretizzazione di quello stesso rischio che la norma cautelare mirava a prevenire: detto in altri termini, non può esservi delitto colposo ove l'evento si sarebbe verificato egualmente anche se l'agente avesse osservato in pieno la sua regola di diligenza.

Sarebbe impossibile, in questa sede, ripercorrere in modo adeguato le molte decine (forse una settantina) di articoli e contributi vari pubblicati in prestigiose riviste o in atti di Congressi. Voglio solo ricordare che negli ultimi anni quasi non vi è stato fascicolo della *Rivista italiana di diritto e procedura penale* – rivista di cui dal 1972 è stato condirettore, e dal 2000 direttore responsabile -, che non abbia ospitato un suo attento e preciso studio.

Volendo citare almeno qualcuno di questi studi 'minori' – minori per dimensione, non per la loro profondità innovativa – possiamo ricordare, per la parte generale: *Non c'è dolo senza colpa* (1991), *Finalismo, responsabilità obbiettiva, oggetto e struttura del dolo* (2003), *La responsabilità colposa: teoria e prassi* (2012).

Qualche parola di commento. L'articolo "*Non c'è dolo senza colpa*" porta come sottotitolo la dizione "*Morte della 'imputazione obbiettiva dell'evento' e trasfigurazione della colpevolezza?*" e contiene una rivisitazione della dottrina della imputazione dell'evento, della quale Egli tenta di ridurre la portata innovativa con tutto il piglio deciso che gli era caratteristico. Anche qui Egli giustamente afferma che la imputazione di un evento per colpa può avvenire solo se nell'evento è la realizzazione dello specifico rischio che la regola di diligenza violata mirava a contrastare. E da ciò sviluppa alcuni corollari che, anche se non sempre sono condivisibili, tuttavia sono espressione di quella finezza argomentativa che in ogni caso lo contraddistingueva.

Quanto al saggio su *Finalismo, responsabilità obbiettiva ecc.*, si tratta di una scrupolosa lettura dei corollari che la teoria finalistica dell'azione aveva sviluppato sui temi della responsabilità obbiettiva e del dolo. Come negli altri suoi lavori, la informazione è imponente e l'atteggiamento critico è molto accentuato. Assai

significativo, infine, il monito a non arretrare di fronte al problema di trascrivere le regole probatorie relative al dolo in norme scritte chiare e vincolanti.

Anche nel recentissimo articolo su *La responsabilità colposa: teoria e prassi* Giorgio manifesta la sua fondamentale saggezza nell'indicare le prospettive di politica criminale per il nuovo legislatore. Raccomanda, infatti, una tendenziale traduzione delle regole di diligenza, prudenza e perizia in regole scritte; una progressiva penalizzazione della mera inosservanza di regole prudenziali; infine, una sostituzione delle misure penali restrittive della libertà personale con misure di interdizione o sospensione dell'esercizio di attività pericolose. Ma il tutto con molta circospezione, tenendo presenti le specificità di ogni singolo settore.

Quanto agli studi di parte speciale, vorrei manifestare subito la mia ammirazione per le *Considerazioni sul delitto di furto* (1960). Benché dalla stesura dell'articolo siano trascorsi più di cinquant'anni, si tratta di uno studio che a tutt'oggi non può essere tralasciato in nessuna seria indagine sul furto, per la profondità e la precisione delle osservazioni ivi contenute.

E di grande acume sono pure gli altri scritti dedicati alla parte speciale del diritto penale, tra i quali possiamo menzionare espressamente: *Profili penalistici del lavoro chirurgico in équipe* (1968), *I reati associativi* (1998), *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza* (2005).

Una fruttuosa collaborazione con Emilio Dolcini ha prodotto poi tutta una serie di manuali e di opere trattatistiche. Ricordiamo qui le diverse edizioni del *Corso di diritto penale*, del *Diritto penale, parte generale*, del *Manuale di diritto penale, parte generale*, e poi ancora le imponenti opere costituite dai molti volumi del *Trattato di diritto penale, parte speciale* (ancora in corso di pubblicazione) e dal *Codice penale commentato*. E, inoltre, sono da segnalare alcuni volumi collettanei, tra i quali gli *Studi di diritto penale*.

L'affetto e il rimpianto degli allievi hanno consentito infine la ristampa, nel 2013, di alcuni illuminanti scritti su *La colpa*.

Sono numerose, poi, le pubblicazioni nelle quali Giorgio si è occupato dei problemi della riforma del diritto penale. Qui ricordo soltanto l'accurata relazione *Bene giuridico e riforma della parte speciale* (1983), nonché il volume *Diritto penale in trasformazione* (a cura sua e di E. Dolcini), con il quale nel 1985 si vollero segnalare, in una accurata antologia dottrinale, le necessità e gli obiettivi di una profonda riforma del diritto penale. Il codice penale allora vigente era ancora – sia pure con qualche adattamento – quello del 1930, steso in epoca fascista e costruito per una società ancora largamente preindustriale. Bisognava perciò scuotere la indifferenza di una classe politica, che sembrava non avere interesse alcuno per una riforma.

Qualche anno dopo, Giuliano Vassalli, quando fu Ministro della Giustizia, cercò di porre rimedio alla situazione di stallo legislativo e politico. E nominò una Commissione Ministeriale, da me presieduta e della quale fece parte anche il consocio Ferrando Mantovani, perché preparassimo una bozza di progetto di legge delega per un nuovo codice penale. Era necessaria la via della legge delega, perché il sistema bicamerale vigente in Italia e l'obbligo costituzionale di approvare ogni disegno di legge in aula "articolo per articolo e con votazione finale" (art. 72 Cost.), rendevano impensabile formare direttamente un intero codice penale, composto ovviamente di centinaia di articoli, con questo macchinoso procedimento.

Purtroppo, Giorgio non condivise questa idea, e insistette per una formazione del codice penale in Parlamento. Solo quando tutti i successivi tentativi di formare un nuovo codice penale, direttamente in aula

o con legge delega, sono falliti per il sostanziale disinteresse dei Parlamentari, ci siamo ritrovati in piena sintonia.

Ricordo, con affetto e rimpianto, la presentazione degli Scritti in suo onore, avvenuta nel 2006. Alla cena da lui offerta, volle che io sedessi al suo tavolo, insieme con Giuliano Vassalli e Tommaso Padoa-Schioppa. E poi, la sua meritata cooptazione all'Accademia Nazionale dei Lincei ci ha dato ancora molte occasioni di incontro. Fino all'ultima, quando lo vidi esanime in una sala dell'Accademia.

Antonio Pagliaro